

Adeguata verifica della clientela: le norme di Banca d'Italia

A cura di Antonio Gigliotti

Con il D.Lgs. 231/2007 è stata recepita in Italia la terza direttiva antiriciclaggio (del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/Ce).

Detto decreto contempla, tra gli altri, **obblighi di adeguata verifica dei clienti, nonché di individuazione del titolare effettivo delle transazioni.**

La **Banca d'Italia con un apposito provvedimento** ha dettato i criteri da seguire per adempiere a tale obbligo.

Le istruzioni impatteranno sui sistemi, le procedure e i rapporti con la clientela delle banche e degli intermediari finanziari italiani o operanti in Italia. Le nuove regole **entreranno a pieno regime dal 1° gennaio 2014.**

Premessa

Attraverso il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, il Legislatore ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/Ce concernente la "prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo", nonché della Direttiva 2006/70/Ce che ne reca le misure di esecuzione, dando così vita a un vero e proprio Testo Unico sull'antiriciclaggio.

Le finalità del decreto sono ravvisabili proprio nella volontà del Legislatore di **prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, attraverso un'importante collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali devono adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di:

- ✓ obblighi di adeguata verifica della clientela;
- ✓ segnalazione delle operazioni sospette;
- ✓ conservazione dei documenti;
- ✓ controllo interno;
- ✓ valutazione;

- ✓ gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione di tutte quelle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.

Adeguata verifica della clientela

Per quanto riguarda l'obbligo di adeguata verifica della clientela, questa si estrinseca nelle seguenti attività:

➤ **Identificazione del cliente:**

- ✓ sulla base di un documento d'identità non scaduto;
- ✓ in presenza del cliente;
- ✓ anche attraverso propri dipendenti o collaboratori;
- ✓ prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico;

➤ **Identificazione del titolare effettivo:**

- ✓ da effettuare contestualmente all'identificazione del cliente;
- ✓ per le persone giuridiche, i trust e i soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate per comprenderne la struttura della proprietà e il controllo;

➤ **Ottenimento di informazioni circa lo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione;**

➤ **Controllo costante del rapporto:**

- ✓ attraverso l'analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificandone la compatibilità rispetto al cliente, all'attività svolta e al profilo di rischio, avendo riguardo anche all'origine dei fondi impiegati;
- ✓ aggiornando i documenti, i dati e le informazioni detenute.

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione e verifica dell'identità del cliente	- in presenza del cliente; - anche attraverso propri dipendenti o collaboratori; - mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico; - al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.
Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo	- contestualmente all'identificazione del cliente; - per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo si può decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere informazioni in altro modo.
Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dalla prestazione professionale	L'art. 19 non prevede specifiche modalità di esecuzione. Tuttavia, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 21, i clienti devono fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai destinatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Controllo costante nel corso della prestazione professionale	- analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi; - aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.
---	---

Provvedimento banca d'Italia

Circa le modalità di adempimento di tali obblighi il 3 aprile 2013 è stato approvato un apposito **provvedimento da parte della Banca d'Italia**.

Le disposizioni in questione mirano, infatti, a fornire indicazioni operative per la corretta esecuzione dell'adempimento in questione.

Tale provvedimento è destinato a incidere su un elevato numero di soggetti in quanto tra i destinatari delle nuove norme vi sono:

- ✓ banche;
- ✓ Poste italiane S.p.A.;
- ✓ istituti di moneta elettronica;
- ✓ istituti di pagamento;
- ✓ società di intermediazione mobiliare (SIM);
- ✓ società di gestione del risparmio (SGR);
- ✓ società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- ✓ agenti di cambio;
- ✓ intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
- ✓ società fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del TUF;
- ✓ succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- ✓ Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- ✓ società fiduciarie di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, ad eccezione di quelle di cui all'art. 199, comma 2, del TUF;
- ✓ soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;

- ✓ mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB;
- ✓ agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo testo unico.

Il nuovo articolato normativo si compone di sette parti e di un allegato con il quale vengono dettate **disposizioni puntuali per quel che riguarda l'identificazione del titolare effettivo**, cioè la persona o le persone fisiche che possiedono o controllano un'entità giuridica o ne risultano beneficiari.

Rischio di riciclaggio

Con il provvedimento viene ribadita l'importanza di applicare il principio di approccio basato sul rischio ovvero di modulare l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela al grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine l'Autorità di vigilanza:

- invita le banche e gli altri destinatari delle nuove norme a effettuare una valutazione tenendo conto delle caratteristiche del cliente e della tipologia di rapporto avviato.

Criteri di valutazione concernenti il cliente

- natura giuridica e le caratteristiche del cliente
- attività svolte e gli interessi economici
- comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo
- area geografica di interesse del cliente o della controparte

Criteri di valutazione concernenti i rapporti continuativi e le operazioni occasionali

- tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione
- modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto continuativo o dell'operazione
- ammontare
- frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo
- ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente
- area geografica di destinazione dei fondi o degli strumenti finanziari oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione
- effettuazione dell'operazione in contanti (quando non vi siano ragioni giustificative alla luce della natura e delle caratteristiche del cliente e anche in relazione all'utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro))

Adeguate verifica della clientela secondo la banca

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio procedono all'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, come definita dalla normativa di settore.

Su tale questione la Banca d'Italia precisa che:

- la verifica andrà **estesa anche agli eventuali esecutori, nonché al titolare effettivo del rapporto o dell'operazione**. Per quest'ultimo l'identificazione potrà essere effettuata senza che sia necessaria la sua presenza fisica;
- per tutti i soggetti (cliente, esecutore e titolare effettivo) andrà effettuata **una verifica dei dati forniti e/o raccolti**. Tale verifica andrà fatta mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente di cui va acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico;

- il **controllo di un ente ricorre comunque per tutte le persone fisiche** che hanno il possesso o controllano direttamente o indirettamente una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto;
- nel caso in cui più soggetti controllino l'ente con partecipazioni superiori a detta soglia, la bozza stabilisce che **tutti questi dovessero essere considerati quali titolari effettivi**;
- in presenza di **soggetti non comunitari** deve procedersi alla verifica dei dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno o il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento ritenuto valido dalla normativa italiana;
- per i documenti in lingua straniera le banche e gli altri destinatari delle nuove norme dovranno adottare **misure di diligenza professionale atte ad accertare il reale contenuto dei documenti ricevuti**.

Astensione dell'obbligo

Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, **non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione**.

Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere o per un'operazione in corso di realizzazione, **essi pongono fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione**.

In tal caso, restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. In ogni caso, i destinatari valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Misure semplificate di adeguata verifica

È prevista la possibilità di **applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela** nel caso di fattispecie a basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, specificamente individuate dall'ordinamento.

Le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela si applicano quando il cliente rientra nelle seguenti categorie:

- a) soggetti di cui all'art. 25, comma 1, del decreto antiriciclaggio;
- b) uffici della pubblica amministrazione ovvero istituzioni e organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato;
- c) soggetti per i quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, abbia autorizzato l'applicazione, in tutto o in parte, di misure semplificate ai sensi dell'art. 26 del decreto antiriciclaggio.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto antiriciclaggio, i **destinatari raccolgono sufficienti informazioni sulla clientela idonee a stabilire se ricorrono le condizioni di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.**

I destinatari accertano l'identità del cliente, acquisendo i dati relativi a denominazione, natura giuridica, sede legale e, ove esistente, codice fiscale dello stesso.

I destinatari si **astengono dall'applicazione delle misure semplificate** e si attengono agli **adempimenti ordinari o rafforzati** di adeguata verifica, salvo che non intendano astenersi dall'effettuazione dell'operazione o dalla costituzione del rapporto e ferma la valutazione di inviare la segnalazione di operazione sospetta nei casi in cui:

- vi siano dubbi sull'idoneità o la veridicità delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle categorie sopra indicate;
- non vi siano più le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

I destinatari **sono esentati dall'effettuazione dell'adeguata verifica** nel caso di prodotti e transazioni che rientrano nelle seguenti categorie (cfr. art. 25, comma 6, del decreto antiriciclaggio):

- a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
- b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
- c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
- d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro;
- e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della terza direttiva antiriciclaggio, se autorizzato dal ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica

I destinatari applicano **misure rafforzate di adeguata verifica della clientela**, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall'autonoma valutazione del destinatario.

I casi di misure rafforzate specificamente previsti dal decreto antiriciclaggio sono i seguenti:

- a) operatività a distanza;
- b) persone politicamente esposte;
- c) conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari;
- d) nel caso di operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati;
- e) qualora sia inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta: in tal caso, il destinatario applica misure rafforzate fino a quando ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio;
- f) in relazione al ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare il rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo (ad esempio, favorendo l'anonimato). A tal fine, i destinatari si avvalgono delle informazioni sulle tipologie operative e sulle tendenze evolutive riguardanti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo pubblicati dalle competenti autorità nazionali e organizzazioni internazionali. I destinatari si avvalgono in particolare degli indicatori di anomalia delle operazioni potenzialmente sospette e dei modelli e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio, nonché delle tipologie indicate dal GAFI .

L'adeguata verifica rafforzata consiste **nell'adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell'adeguata verifica.**

A titolo esemplificativo:

- ✓ possono essere acquisite informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (ad esempio, quelli relativi a familiari/conviventi/società/soggetti in affari con il cliente);
- ✓ possono essere acquisite ulteriori informazioni sull'esecutore e il titolare effettivo;
- ✓ per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse;
- ✓ possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo
- ✓ possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e/o scopo del rapporto;
- ✓ possono essere aumentate l'intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.

Esecuzioni da parte di soggetti terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela

L'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela può essere demandato a soggetti terzi, ferma la piena responsabilità in capo al destinatario tenuto all'osservanza di detti obblighi.

Il ricorso ai terzi è **consentito per tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dell'operatività** (identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dei dati relativi ai medesimi, acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto e delle operazioni occasionali).

SOGGETTI TERZI

- Soggetti che possono effettuare tutte le fasi consentite dell'adeguata verifica (art. 30, comma 1, del decreto antiriciclaggio):
 - ✓ intermediari nazionali di cui all'art. 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio, nonché le loro succursali insediate in paesi terzi equivalenti;
 - ✓ enti creditizi e finanziari comunitari;
 - ✓ banche aventi sede legale e amministrativa in paesi terzi equivalenti.

Resta fermo che gli obblighi di adeguata verifica non possono essere assolti da uno dei citati soggetti al quale il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica di cui alla Parte Terza, Sezione I, in applicazione delle previsioni ivi indicate;

- soggetti che possono effettuare solo l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e l'acquisizione di copia dei documenti di identità originali:
 - ✓ intermediari assicurativi operanti nel ramo vita, mediatori creditizi e agenti richiamati nell'art. 30, comma 7, del decreto antiriciclaggio;
 - ✓ collaboratori esterni che, in virtù di apposita convenzione, operano in nome e per conto di intermediari nel proporre alla clientela la sottoscrizione di contratti riconducibili all'attività istituzionale degli intermediari medesimi (cfr. art. 30, comma 8, del decreto antiriciclaggio). La convenzione deve specificare gli obblighi da assolvere in materia di identificazione e le modalità e i tempi di adempimento, ivi inclusi i tempi di trasmissione delle informazioni all'intermediario, nonché la responsabilità del collaboratore per il non corretto svolgimento dell'attività assegnatagli.

In particolare, si tratta dei collaboratori esterni che propongono, in nome e per conto di intermediari, la sottoscrizione di contratti relativi al credito al consumo ovvero di contratti di leasing o di factoring o di emissione di moneta elettronica.

RIEPILOGO

VERIFICA DELL'OBBLIGO	In relazione a ciascun cliente, il professionista dovrà in primo luogo verificare la sussistenza dell'obbligo di adeguata verifica.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO	- L'identificazione e la verifica dell'identità del nuovo cliente (e del titolare effettivo) è svolta al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o, dell'esecuzione dell'operazione. Il professionista dovrebbe acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento dell'obbligo prima di eseguire la prestazione professionale o l'operazione richiesta. - Per la clientela già acquisita alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 (29.12.2007), gli obblighi di adeguata verifica devono applicarsi "al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente".
OBBLIGHI ORDINARI DI IDENTIFICAZIONE	Applicazione Gli obblighi ordinari si applicano nei casi più frequenti, che si individuano, tuttavia, in via residuale, ossia quando non devono applicarsi obblighi "rafforzati" né "semplificati". Identificazione e verifica dell'identità del cliente - In presenza del cliente. - Anche attraverso propri dipendenti o collaboratori. - Mediante un documento d'identità non scaduto - Al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale. Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo - Contestualmente all'identificazione del cliente. - Per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. - Dichiarazione scritta del cliente.

	Scopo e natura della prestazione Dichiarazione del cliente (meglio se in forma scritta, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dalla norma).
	Controllo costante nel corso della prestazione professionale - Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. - Aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.

12 dicembre 2013
Antonio Gigliotti